

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” - C.I.G. 7254141287

CHIARIMENTO N. 9

In relazione alla procedura di cui al Titolo, sono pervenute, da parte di una Società, le seguenti richieste di chiarimento:

QUESITI:

1. Il “costo orario per risorsa umana...Omissis...non inferiore a quello previsto dalla tabella allegata al D.M. del Ministero del Lavoro...”, indicato a pag. 37 del Disciplinare di Gara e riportato anche nell’allegato “offerta economica”, deve intendersi il “costo orario del lavoro, comprensivo degli oneri di sicurezza a carico dell’azienda” oppure la “tariffa oraria finita proposta dal Concorrente” e che avrà generato il “prezzo complessivo offerto per la durata contrattuale (IVA esclusa)” previsto sul allegato “offerta economica”?
2. Art. 1 – Oggetto dell’Appalto – del Capitolato Tecnico: in relazione ai “GIORNI” indicati in tabella “Biblioteche di Facoltà”, si chiede di indicare per le “giornate di Festività” se avranno l’orario del “L/V” oppure del “S/D” e se tale valutazione non necessiti una rivalutazione dei moti/ore annuali e quinquennali indicati. Se possibile, si chiede inoltre di comunicare i moltiplicatori annuali in giornate degli orari indicati, al fine di valutare il monte ore complessivo e le relative dinamiche di turnazione del personale da prevedere.
3. Art. 5.2 del Capitolato Tecnico: circa la presenza in orario 07,00/14,00 dal lunedì al venerdì del CRSV dell’Aggiudicatario, si chiede di sapere se tale figura di coordinamento sarà prevista nell’ambito dei turni di servizio indicati nella tabella dell’art. 1 del Capitolato Tecnico, oppure se da prevedere tra gli oneri di commessa a carico del Concorrente.
4. Art. 6 del Capitolato Tecnico: tale articolo prevede che tutto il personale dovrà essere in possesso dei 6 crediti formativi specialistici indicati, mentre il par. 4.2 del Disciplinare di Gara ne prevede sempre 6, ma non indicando il “trattamento dati personali”, mentre indica lo “antiterrorismo”. Si chiede di voler chiarire, fornendo l’elenco aggiornato dei crediti formativi sia per generare correttamente l’offerta tecnica, che valutarne le eventuali future obbligazioni contrattuali, ricadenti sull’organico delle risorse umane.
5. Art. 17 – Pagamento dei Corrispettivi del Capitolato Tecnico: poiché non specificato nell’articolo citato, si chiede se in caso di raggruppamento, la fatturazione bimestrale sarà accentrata sulla Capogruppo Mandataria, oppure come ormai prassi diffusa e consolidata, disgiunta tra le Aziende che lo compongono con pagamento accentrato sulla Mandataria, che ne rilascia quietanza.

RISPOSTE:

1. Il "costo orario per la risorsa umana" deve intendersi quale "tariffa oraria finita proposta dal Concorrente" e che avrà generato il "prezzo complessivo offerto per la durata contrattuale (IVA esclusa)" previsto sull' allegato "offerta economica".
2. Le "giornate di Festività" avranno l'orario del "S/D". Lo sviluppo del calcolo riguardante i moltiplicatori annui in giornate rispetto agli orari indicati compete al concorrente.
3. Tale figura di coordinamento rientra nei turni e non costituisce un ulteriore onere a carico del concorrente.
4. I crediti formativi di cui all'art. 6 del capitolato tecnico costituiscono un requisito di qualificazione professionale del personale da impiegare nel servizio, mentre il possesso degli attestati specialistici di cui all'art 15.1 del disciplinare di gara (sub- criterio 4.2) costituisce criterio di valutazione.
5. Premesso quanto previsto all'art. 48 del Codice dei contratti in merito ai Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ed in particolare ai commi 12, 13, 14, 15 e 16, la scelta delle modalità di fatturazione scaturisce da quanto espressamente previsto nell'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza, ovvero in un suo atto aggiuntivo. L'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'Interpello 911-337/2015, ha chiarito che "solo quando il RTI assume funzione esterna e dunque soggettività giuridica, gli obblighi di fatturazione debbono essere posti in capo alla capogruppo, in caso contrario invece rilevano le singole imprese associate come autonomi soggetti di diritto", ribadendo che "l'elemento decisivo affinché possa determinarsi autonomia soggettiva in capo al RTI è il fatto che le imprese raggruppate si comportino nell'esecuzione dell'appalto, in modo unitario e indistinto, sia all'interno del raggruppamento stesso che nei confronti dei terzi, perdendo la propria autonomia gestionale nei complessi rapporti giuridici posti in essere".

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giorgio Di Giorgio